

Reg.Sent.n. **2025/13**

Data sent. 19/12/13

R.G.N.R. 12133/09

Data deposito 5.2.14

R.Mod.16 60359/12

Com. P.M. _____

Reg.Esec. _____

Com. P.G. _____

Campione pen. _____

Data irrevoc. _____

Scheda _____

Com. irrevoc. _____

TRIBUNALE di ANCONA

(artt. 544 e ss., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del **Dott. Antonella Marrone** alla pubblica udienza del **19/12/2013** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

1) **[Nome]** nato ad **[Città]**, dom. dich.to ex art. 161 c.p.p. in **[Indirizzo]**

LIBERO PRESENTE

2) **[Nome]** nato a **[Città]**, elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. in **[Indirizzo]**, presso l'Avv. Giovanni Marcacci;

LIBERO PRESENTE

3) **[Nome]** nato a **[Città]**, dom. dich.to ex art. 161 c.p.p. in **[Indirizzo]**

LIBERO ASSENTE

IMPUTATI

imputato del reato di cui all'art. 527 c.p. perché compivano atti osceni in luogo pubblico, denudandosi completamente sulla spiaggia esistente in comune di Senigallia fra le località "Fossato delle Cave" e "Fiume Cesano", alla presenza di famiglie ivi convenute per fruire dell'arenile.
Fatto commesso in Senigallia il 28.06.2009.

Con l'intervento del Pubblico Ministero, C. Servidei (VPO) e del difensore dell'imputato Avv.ti Giovanni Marcacci, fid del Foro di Bologna per [redacted] e [redacted] e Avv. F. Guarrella, uff. per [redacted].

Le parti hanno così concluso:

- Il Pubblico Ministero: assoluzione perché il fatto non sussiste;
- Avv. Marcacci per [redacted] e [redacted], assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato;
- Avv. Guarrella per [redacted] : si associa alle richieste del P.M.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati sono stati citati a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 527 cp, per essersi denudati completamente in spiaggia in presenza di famiglie.

Dichiarata la apertura del dibattimento, sono stati esaminati testi ed acquisita documentazione.

Risulta provato tramite la intera istruttoria, ed ammesso dagli imputati, che essi si erano effettivamente denudati sulla spiaggia indicata in imputazione, esercitando attività di naturismo.

Innanzitutto, dunque, occorre riqualificare correttamente la imputazione, poiché l'esercizio dell'attività di naturismo, consistente nel fruire di spiaggia in condizione di nudità, non può essere considerata integrante gli estremi del reato contestato, dovendosi piuttosto ritenere che si tratti della meno grave fattispecie di cui all'art. 726 cp.

Infatti, come condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, "Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 527 e 726 cod. pen. le nozioni di osceno e di pudore non sono riferite ad un concetto considerato in sé, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti. Il criterio discretivo va individuato nel contenuto più specifico del delitto di "atti osceni", che si richiama alla "verecondia sessuale", rispetto a quel complesso di regole etico-sociali, che impongono a ciascuno di astenersi da tutto quanto possa offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza. Ne consegue che il nudo integrale - considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale - assume differenti valenze. Può essere incluso nella speciale causa di esclusione dell'oscenità (art. 529 cod. pen.) - come ad esempio per le lezioni di educazione sessuale o per le opere cinematografiche o teatrali - ovvero essere espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante; mentre non è tale in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati. In particolare, l'esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più alcuna ipotesi di reato) - al di fuori delle eccezioni ricordate - configura il delitto di atti osceni, poiché mira al soddisfacimento della "libido" (in tal senso, Cass. N. 8959/97).

Nel caso di specie si trattava appunto di una spiaggia non frequentata da soli naturisti, come peraltro ammesso dagli stessi imputati, essendosi accertato nel corso della istruttoria che la spiaggia era aperta anche alle famiglie, e che qualcuno che non fosse naturista era presente sulla spiaggia indicata proprio nel giorno dei fatti.

Tuttavia, la condotta tenuta dagli imputati va correttamente qualificata, in termini oggettivi, come offensiva della pubblica decenza e non già come oscena, poiché in tale condotta (fruire della spiaggia in condizione di nudità) non vi è alcuna finalità di tipo sessuale, o connessa con il soddisfacimento della "libido", trattandosi piuttosto di atteggiamento idoneo, in particolari condizioni come appunto quella in cui non ci si trovi in spiaggia appartata e frequentata da soli naturisti, ad offendere il sentimento comune medio della costumatezza.

Premesso dunque che nel contegno tenuto dai naturisti, peraltro spesso connesso a particolare ed articolata filosofia di vita, non può valutarsi la sussistenza di alcuna attinenza alla sfera sessuale strettamente intesa, va anche precisato che, nel caso di specie, i tre imputati non erano

consapevoli della circostanza per cui la spiaggia in questione non era effettivamente destinata, almeno in parte, ai naturisti.

Infatti, a prescindere dalla circostanza per cui nel giorno dei fatti taluni soggetti non naturisti erano presenti nella spiaggia di cui si tratta, che di per sé non implica la consapevolezza degli imputati di trovarsi in una spiaggia non destinata ai naturisti, è provato dalla istruttoria che la spiaggia in questione era indicata anche da rivista specializzata come naturista (vedasi produzione documentale della difesa alla udienza del 10 gennaio 2013).

Inoltre, lo stesso teste App. Scelto [redacted], in servizio presso il Nucleo Radiomobile di Senigallia, ha dichiarato che all'atto del controllo gli imputati riferivano "ma non è la spiaggia per nudisti questa? A noi è stato riferito che questa è una spiaggia dei nudisti" e che, a fronte delle indicazioni ricevute in senso opposto dagli operanti, essi non hanno esitato e si sono immediatamente rivestiti.

Il teste Campanile Gennaro, all'epoca dei fatti assessore al turismo del Comune di Senigallia, ha dichiarato di aver avuto svariati incontri con i rappresentanti della Associazione nudisti naturisti, proprio aventi ad oggetto la spiaggia in questione, che veniva proposta come spiaggia per naturisti per le sue caratteristiche (appartata, "marginale", delimitata da canneti), e che in tal senso si cercava una interlocuzione, mentre di fatto essa veniva già utilizzata da naturisti e vi era stata dichiarazione di apertura della amministrazione ai fini di una eventuale autorizzazione della pratica del naturismo.

Il teste Nagni Alessandro, consigliere del direttivo dell'ANIER (associazione naturista emiliano - romagnola), ha confermato che vi erano stati contatti con la amministrazione di Senigallia al fine di ottenere una autorizzazione espressa ad esercitare naturismo nella spiaggia di cui si tratta, e che di fatto tale spiaggia veniva utilizzata dai naturisti.

Se dunque è provato che non vi era specifica autorizzazione alla pratica del naturismo nella spiaggia di cui si tratta, e che essa era frequentata anche da persone che non praticavano naturismo, essendo secondo il piano degli arenili (in atti) qualificata come spiaggia libera, è altresì provato che di fatto tale spiaggia veniva stabilmente frequentata da naturisti e che era in atto un dialogo tra l'associazione dei naturisti e la amministrazione di Senigallia al fine di ottenere una autorizzazione formale alla pratica del naturismo in quella zona, oltre ad essere la stessa spiaggia pubblicizzata nelle riviste a tema come apposita e frequentata dai naturisti.

Deve dunque escludersi, sulla base della istruttoria svolta, che gli imputati fossero consapevoli della impossibilità di praticare naturismo nel tratto di spiaggia di cui si tratta, ed anzi, per le sue intrinseche e naturali caratteristiche (spiaggia appartata, frequentata da poche persone), oltre che per la pubblicità della spiaggia e per l'uso che ne veniva fatto, deve escludersi che gli imputati fossero consapevoli di offendere la pubblica decenza praticando in tale zona il naturismo.

Ne consegue la assoluzione con la formula indicata in dispositivo.

Il termine per il deposito della sentenza indicato in dispositivo si giustifica con il carico di lavoro di questo Giudice.

PQM



Visto l'art. 530 c.p.p.,

riqualificata la fattispecie ai sensi dell'art. 726 c.p., assolve gli imputati perché il fatto non costituisce reato. Giorni 60 per il deposito della sentenza.

Ancona, 19 dicembre 2013

Il Giudice

Antonella Marrone



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale di Ancona, oggi
il 5.2.14

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE
Lucia Luffini

